

**ACCORDO NAZIONALE AGENTI**

1975

**ANIA**

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI**

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI

**ACCORDO NAZIONALE AGENTI**

stipulato il 25 giugno 1975 in Roma

tra

l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

e

il Sindacato Nazionale Agenti d'Assicurazione

## ACCORDO NAZIONALE AGENTI

L'anno 1975, il giorno 25 giugno, in Roma, tra l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), rappresentata dal Presidente Sen. Prof. Giuseppe Pella e il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (S.N.A.), rappresentato dal Segretario Nazionale Sig. Eugenio Montefusco, assistito dai Sigg.: Calogero Villaroel; Emilio Bellora; Mario Toscano e Giangiacomo Cossa,

si è stipulato il seguente

### ACCORDO

#### ART. 1. — Sfera di applicazione dell'accordo

Il presente accordo regola esclusivamente i rapporti tra le imprese assicuratrici ed agenti di assicurazione in gestione libera, come definiti al I comma del successivo art. 2.

Esso pertanto non si applica:

- ai subagenti, comunque denominati, operanti per agenti in gestione libera;
- ai collaboratori subordinati delle imprese, gerenti agenzie in economia;
- agli agenti, comunque denominati, operanti per le gestioni in economia, per i quali valgono le norme dell'apposito accordo.

#### ART. 2. — Agente in gestione libera — Oggetto e condizioni del contratto di agenzia

*I comma* — È agente di assicurazione in gestione libera colui che svolge stabilmente, dedicandovi la sua opera professionale, l'incarico di provvedere a proprio rischio e spese, direttamente per conto di un'impresa preponente, con compenso in tutto od in parte a provvigione, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di un'agenzia di assicurazione, territorialmente definita, intrattenendo direttamente il rapporto con la direzione di un'impresa italiana o con la rappresentanza generale di un'impresa estera.

*II comma* — Il contratto di agenzia può essere stipulato anche con più agenti, nel qual caso si ha il contratto di coagenzia e l'incarico si considera sempre conferito congiuntamente e solidalmente, anche se ai coagenti è data facoltà di agire separatamente. Se nel contratto di coagenzia non sono precisate le quote di interessenza dei coagenti, queste si presumono uguali.

*III comma* — Il contratto di agenzia può anche essere stipulato con una società regolarmente costituita nel qual caso devono essere preventivamente indicate dalla società stessa la persona o le persone fisiche designate ad operare in rappresentanza della società. Quando l'impresa dichiarata di non accettare la sostituzione di una o più delle persone fisiche originariamente designate, il contratto è sciolto di diritto e alla società spetta l'indennità di risoluzione di cui all'art. 13. Il comma, e l'eventuale ulteriore indennità di cui all'art. 14,

*IV comma* — Gli incarichi conferiti al medesimo agente da imprese facenti parte di uno stesso gruppo finanziario possono essere dalle stesse considerati come unico incarico a tutti gli effetti delle presenti norme.

*V comma* — Le norme e le condizioni che regolano l'incarico agenziale debbono risultare dalla lettera od atto di nomina, dal capitolato o dalla convenzione di agenzia o comunque da pattuizioni scritte.

*VI comma* — È vietato all'agente di gravare il portafoglio dell'agenzia o singole polizze di oneri differiti nel tempo a beneficio di terzi, ivi compresi i contraenti e gli assicurati.

#### ART. 3. — Esercizi annuali — Provvigioni — Premi

Nel testo delle norme che seguono il termine « esercizio » designa un periodo continuativo di 12 mesi decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; con la parola « provvigioni » di cui agli artt. da 13 a 16, 24 e da 28 a 34, si intendono tutti i compensi provvigionali al netto di storni e rimborsi conseguenti ad annullamenti, sostituzioni o riduzioni di contratti; con il termine « premi » si intendono i premi e gli accessori al netto di tasse ed imposte.

#### ART. 4. — Cauzione

*I comma* — L'impresa può chiedere all'agente di prestare cauzione a garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione assunta. L'ammontare della cauzione, la sua forma e gli eventuali criteri di adeguamento sono concordati tra le parti.

*II comma* — Se costituita in contanti, la cauzione è fruttifera a favore dell'agente almeno degli interessi al tasso legale; se in titoli, è di spettanza dell'agente il relativo reddito.

*III comma* — Fino alla definitiva concorde chiusura dei conti, l'agente non può invocare la compensazione tra la cauzione ed importi da lui comunque dovuti all'impresa.

La cauzione è restituita all'agente o suoi eredi non oltre 12 mesi dalla data dello scioglimento del contratto di agenzia, sempreché sia stato versato all'impresa quanto ad essa spettante e siano stati regolarmente adempiti gli obblighi di cui all'art. 24.

*IV comma* — Tuttavia, se 12 mesi dopo la data di scioglimento del contratto di agenzia non sia ancora avvenuta la definitiva chiusura dei conti, o sia pendente una controversia giudiziale, ad istanza dell'impresa o di terzi, comunque inerente all'incarico agenziale, la cauzione viene svincolata soltanto dopo la definitiva concorde chiusura dei conti o dopo la definizione della predetta controversia salvo che non sia stata sostituita da apposita polizza o da fidejussione bancaria.

#### ART. 5. — Procuratore dell'agente

L'agente può avvalersi di procuratori, purché graditi all'impresa, e risponde del loro operato.

#### ART. 6. — Diritto di esclusiva

*I comma* — Il contratto di agenzia si basa sul principio di esclusiva ai sensi dell'art. 1743 del codice civile, salvo diverso accordo tra le parti per singole concrete situazioni.

*II comma* — Pertanto, l'impresa:

- 1) non può conferire altro incarico nella stessa zona e per gli stessi rami, sempre che non si tratti di agente di impresa appartenente allo stesso gruppo finanziario e l'incarico sia conferito limitatamente ai rami che quest'ultima non esercita;
- 2) così pure essa non può valersi di produttori per raccogliere affari nel territorio agenziale con l'estromissione integrale dell'agente dalle provvigioni relative; in tal caso per il primo anno quest'ultimo ha diritto ad un'interessenza non inferiore a 1/10 delle provvigioni; per gli anni successivi gli affari stessi fanno parte del portafoglio dell'agenzia a tutti gli effetti.

*III comma* — Dal canto suo, l'agente:

- 1) non può svolgere attività agenziale per conto di altre imprese assicuratrici, salvo preventiva autorizzazione scritta;
- 2) così pure egli non può costituire una organizzazione di lavoro o avvalersi di produttori fuori della zona dell'agenzia; l'agente può tuttavia, fuori di detta zona, raccogliere, per effetto di proprie relazioni personali, affari sporadici, i quali restano assegnati al portafoglio dell'agenzia a lui affidata.

*IV comma* — Il ramo trasporti non rientra nel diritto di esclusiva territoriale dell'agente. L'impresa non può autorizzare in ogni singola piazza più di un agente del ramo trasporti a nominare subagenti o delegati sulla stessa piazza, restando esclusa, per tutti gli agenti di una determinata piazza o di un determinato territorio, la facoltà di nominare subagenti o delegati fuori del territorio dell'agenzia.

*V comma* — Le eventuali organizzazioni agenziali attualmente esistenti in contrasto con il principio di esclusiva sopra esposto, o con la limitazione di cui al IV comma, sono rimosse fino a cessazione degli incarichi in corso.

#### ART. 7. — Competenza degli affari

*I comma* — L'impresa deve riconoscere la provvigione all'agenzia che ha acquisito l'affare, assegnando alla stessa la relativa polizza.

*II comma* — Quando l'impresa conclude direttamente affari, esclusi quelli di cui al IV comma dell'articolo precedente, assegna le relative polizze all'agenzia specificamente indicata dalla ditta contraente od assicurata. In mancanza di tale indicazione l'impresa le assegna a quella agenzia nella cui zona si trovino i rischi o la maggior parte di essi o la sede della ditta contraente od assicurata. In ogni caso l'impresa riconosce all'agenzia la sola provvigione di incasso, al netto di eventuali oneri.

**Art. 8. — Riduzione di incasso per cessazione di esercizio, cessione di portafoglio nonché per riduzione del territorio di agenzia**

*I comma* — Nell'ipotesi di cessazione dell'impresa dall'esercizio di uno o più rami di assicurazione o di cessione ad altre imprese di parte del portafoglio agenziale e sempre che l'avvenimento non riguardi solo qualche singola polizza, all'agente che non receda, spetta un'indennità (da pagarsi entro 3 mesi dalla data dell'avvenimento) calcolata ai sensi dell'art. 26 sull'incremento del monte premi attribuibile al portafoglio perduto, maggiorata del 75%; dei premi incassati anteriormente all'avvenimento, relativi a detto portafoglio, si tiene conto al momento dello scioglimento del contratto di agenzia nel calcolo dell'indennità di cui all'art. 27, in quanto dovuta.

*II comma* — Nel caso decida una riduzione del territorio dell'agenzia, l'impresa deve comunicare all'agente la propria decisione con due mesi almeno di anticipo rispetto alla data di attuazione del provvedimento.

*III comma* — Nel caso l'agente comunichi di non essere d'accordo sulla riduzione del territorio, il contratto di agenzia si risolve come per recesso dell'impresa ai sensi dell'art. 13, I comma, lett. a). In caso contrario, l'agente ha diritto all'indennità prevista dal I comma del presente articolo.

*IV comma* — È vietato all'impresa (salva l'ipotesi di trasferimento di qualche singola polizza) disporre unilateralmente riduzioni del portafoglio agenziale che non siano in connessione con riduzioni del territorio dell'agenzia.

**Art. 9 — Regolamento degli storni**

*I comma* — L'impresa ha diritto alla rifusione della provvigione d'acquisto (o della metà della provvigione d'acquisto e incasso unificata) per la parte del contratto di assicurazione rimasta ineseguita per anticipata risoluzione o per riduzione del premio o della durata.

*II comma* — Tale diritto non sussiste nei seguenti casi:

- a) scioglimento di polizza infortuni per morte dell'assicurato;
- b) scioglimento dovuto a sopravvenute disposizioni legislative;
- c) scioglimento o riduzione a seguito di guerra o di pubblica calamità non coperta da assicurazione, ovvero demolizione di stabili per attuazione di piani regolatori;
- d) scioglimento a seguito di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, dichiarati dopo che siano state pagate almeno 2 annualità di premio;
- e) scioglimento o riduzione per cui sia stata incassata una penale specificamente prevista dalle condizioni di polizza;
- f) scioglimento o riduzione potestativamente disposte dall'impresa, salvo le seguenti ipotesi:

1) scioglimento o riduzione disposti a seguito di inesatte o manchevoli indicazioni atte a falsare la natura del rischio, ovvero conseguenti ad insolvenza del contraente, nelle quali ipotesi sussiste il diritto dell'impresa alla rifusione provvigionale. Nel caso di dissenso

sull'insolvenza, e sempre che al recupero dei premi arretrati provveda l'impresa, l'agente — salvo diversa disciplina aziendale — può chiedere che la rifusione provvigionale sia subordinata all'esperimento dell'azione legale con rimborso all'impresa, da parte sua, delle spese legali effettivamente sostenute e non recuperate, nei limiti peraltro del doppio della provvigione d'incasso annua.

2) scioglimento o riduzione disposti a seguito di sinistro, ma con facoltà dell'agente di riprendere il contratto alle condizioni delle tariffe aziendali vigenti. Nel caso di mancata ripresa, l'importo della provvigione da rifondere è ridotto alla metà se sulla polizza siano già state pagate 3 annualità di premio. Nel caso di ripresa, invece, si procede al conguaglio provvigionale tra la vecchia e la nuova polizza.

*III comma* — In tutti i casi in cui si proceda, a seguito di disposizioni dell'impresa, alla sostituzione di contratti con altri di durata inferiore l'ammontare della rifusione provvigionale relativa alla mancata durata residua del contratto sostituito non può in alcun caso superare l'ammontare dei compensi provvigionali riconosciuti sul nuovo contratto per tutta l'anzidetta durata.

*IV comma* — In caso di cambiamento di gestione o di trasferimento di portafoglio, l'obbligo di rifusione provvigionale fa sempre carico all'agente cui sono assegnate le polizze all'atto dello scioglimento o riduzione, intendendosi pattuito che l'agente, nel ricevere un portafoglio, come ne gode i vantaggi, così deve sottostare ai relativi oneri.

*V comma* — In caso di trasferimento di singole polizze, quale che ne sia la provenienza, il disposto del precedente comma vale soltanto se l'agenzia assegnataria abbia già incassata un'annualità di premio all'atto dello scioglimento o riduzione, ovvero abbia sostituito la polizza con altra; altrimenti, l'obbligo di rifusione è a carico dell'agenzia da cui proviene la polizza trasferita.

*VI comma* — L'impresa addebita all'agente uscente o ai suoi eredi gli storni di provvigione non appena sia in grado di liquidare l'importo, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di scioglimento del contratto di agenzia.

**Art. 10. — Provvigioni su premi incassati dalla direzione direttamente od a mezzo di propri servizi legali o compensati con indennizzi di sinistri nonché su penali di storno**

*I comma* — Salvo quanto previsto dal comma successivo, la provvigione d'incasso spetta all'agente integralmente anche quando i premi siano stati incassati direttamente dall'impresa o compensati con indennizzi di sinistri.

*II comma* — Per i premi recuperati dall'impresa a mezzo dei propri servizi legali, il contratto di agenzia, a scelta dell'agente e salvo diversa pattuizione, può prevedere:

- a) che all'agente spetti la metà della provvigione di incasso, oppure
- b) che all'agente spetti l'intera provvigione d'incasso.

Nel caso di cui alla lett. b) l'agente è però tenuto a rimborsare all'impresa le spese da essa sostenute e non recuperate; l'ammontare di tale rimborso non può tuttavia superare l'importo della provvigione d'incasso relativa al premio per il quale è stata esperita l'azione.

*III comma* — La provvigione d'incasso spetta all'agente anche sugli importi, comunque denominati, da lui incassati a titolo di penale per storno di contratti.

#### ART. 11. — **Pagamento premi a mezzo cambiali**

*I comma* — L'agente non è ritenuto responsabile del buon fine delle cambiali che il contraente abbia rilasciato in conformità a disposizioni dell'impresa per il pagamento del premio, purché l'agente abbia osservato ed eseguito le istruzioni al riguardo ricevute dall'impresa.

*II comma* — La provvigione spetta all'agente soltanto se abbia integralmente incassato le cambiali.

#### ART. 12. — **Imposte e tasse a carico dell'agente**

*I comma* — Nessuna rivalsa è esercitata dall'impresa verso l'agente in relazione a propri oneri tributari.

*II comma* — Sono a carico dell'agente tutte le imposte e tasse e gli altri oneri tributari iscritti nei ruoli a suo nome o sotto quello dell'agenzia, relativi all'esercizio della stessa.

*III comma* — L'attribuzione degli oneri tributari all'impresa o all'agente è fatta in base alle leggi ed ai regolamenti fiscali, ad eccezione dell'imposta comunale sulla pubblicità relativa alle insegne della sede dell'agenzia, che è sopportata per metà dall'impresa e per metà dall'agente; l'agente ha pertanto diritto di addebitare all'impresa gli eventuali pagamenti effettuati per conto e su invito dell'impresa per gli oneri tributari di cui sopra.

*IV comma* — L'agente è responsabile in proprio per le conseguenze della mancata osservanza, da parte sua o dei suoi dipendenti, delle leggi e dei regolamenti fiscali e di qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare concernente le operazioni dell'agenzia.

#### ART. 13. — **Scioglimento del contratto di agenzia — Indennità di risoluzione**

*I comma* — Il contratto di agenzia può sciogliersi per:

a) recesso dell'impresa al di fuori dei casi contemplati nelle successive lett. c), e), f) e g);

b) recesso dell'agente;

c) limiti di età od invalidità totale;

d) morte;

e) giusta causa;

f) interdizione legale dell'agente; sua interdizione dai pubblici uffici od interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte; condanna a pena detentiva per delitto non colposo, sottoposizione ad una misura di sicurezza personale;

g) condanna a pena detentiva per delitto colposo, salvo che sia stata ordinata la sospensione condizionale della pena.

*II comma* — In tutti i suelencati casi di scioglimento del contratto d'agenzia, spetta all'agente o ai suoi eredi un'indennità di risoluzione proporzionale alle provvigioni liquidategli, secondo i criteri e misure stabiliti dagli artt. da 28 a 34.

Nel caso di scioglimento del contratto prima del compimento di 12 mesi di gestione non spetta all'agente alcuna indennità.

#### ART. 14. — **Recesso dell'impresa o dell'agente — Ulteriore indennità**

In caso di scioglimento del contratto d'agenzia per recesso dell'impresa o dell'agente ai sensi dell'art. 13, I comma, lett. a) e b), all'agente che abbia compiuto almeno due anni di gestione, oltre all'indennità di risoluzione di cui al II comma dell'art. 13, spetta a titolo di ulteriore indennità una somma calcolata nei modi e termini indicati ai successivi artt. 26 e 27. Per l'agente che non abbia compiuto i due anni di gestione, sempre che abbia almeno compiuto un anno di gestione, detta ulteriore indennità è pari al 75% della somma come sopra calcolata.

#### ART. 15. — **Preavviso ed indennità sostitutiva in caso di recesso dell'impresa**

*I comma* — L'impresa che recede dal contratto d'agenzia ai sensi dell'art. 13, I comma, lett. a), deve dare preavviso nei seguenti termini, decorrenti dal 1° o dal 16 del mese:

a) all'agente che nell'esercizio precedente abbia incassato una somma inferiore o pari a L. 50.000.000:

— 1 mese e mezzo, se ha compiuto 1 anno di gestione,

— 2 mesi, se ha compiuto 5 anni di gestione,

— 3 mesi e mezzo, se ha compiuto 10 anni di gestione;

b) all'agente che abbia invece incassato più di 50.000.000:

— 2 mesi, se ha compiuto 1 anno di gestione,

— 3 mesi, se ha compiuto 5 anni di gestione,

— 4 mesi, se ha compiuto 10 anni di gestione.

Nessun preavviso spetta all'agente che non abbia compiuto un anno di gestione.

*II comma* — L'impresa può sostituire in tutto o in parte il preavviso dovuto con un'indennità determinata come segue:

1) per l'agente di cui al I comma, lett. a):

— se non ha compiuto due anni di gestione:

— in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/18 delle provvigioni,

— in sostituzione degli ulteriori 15 giorni di preavviso, 1/48 delle provvigioni;

II) se ha compiuto almeno due anni di gestione:

- in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/9 delle provvigioni,
- in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/12 delle provvigioni,
- in sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/18 delle provvigioni,
- in sostituzione degli ulteriori 15 giorni di preavviso, 1/48 delle provvigioni;

2) per l'agente di cui al I comma, lett. b), il cui incasso non sia superiore a L. 120.000.000:

I) se non ha compiuto due anni di gestione:

- in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/20 delle provvigioni,
- in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni;

II) se ha compiuto almeno due anni di gestione:

- in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/10 delle provvigioni,
- in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/12 delle provvigioni,
- in sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/18 delle provvigioni,
- in sostituzione del 4° mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni;

3) per l'agente di cui al I comma, lett. b), il cui incasso sia superiore a lire 120.000.000:

I) se non ha compiuto due anni di gestione:

- in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni,
- in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/36 delle provvigioni;

II) se ha compiuto almeno due anni di gestione:

- in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/12 delle provvigioni,
- in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/18 delle provvigioni,
- in sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni,
- in sostituzione del 4° mese di preavviso, 1/30 delle provvigioni.

Limitatamente agli agenti che abbiano compiuto almeno due anni di gestione, è in facoltà degli stessi di conseguire, in luogo del preavviso, la corresponsione dell'indennità sostitutiva.

*III comma* — Agli effetti dei precedenti commi:

— per l'accertamento dei limiti di incasso, si considerano unicamente i premi incassati dall'agente nei rami furti, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile, responsabilità civile auto, automobili rischi diversi, vetri e vita, calcolando al 40% i premi del ramo vita;

— nel caso di agente che svolga l'incarico per conto di più imprese facenti parte dello stesso gruppo finanziario, si tiene conto di tutti gli incassi effettuati dall'agente relativamente alle varie imprese;

— per il computo dell'indennità sostitutiva, si tiene conto delle provvigioni liquidate all'agente nell'intero esercizio precedente quello dello scioglimento del contratto o, in mancanza, negli ultimi 12 mesi di gestione.

*IV comma* — L'indennità sostitutiva del preavviso deve essere pagata entro un mese dallo scioglimento del contratto, sempreché da parte dell'agente si siano adempiti gli obblighi di cui all'art. 24.

Qualora fosse impossibile stabilirne l'esatto importo, l'indennità viene provvisoriamente calcolata e pagata in base ai dati dell'esercizio ancora precedente o, in mancanza, degli ultimi 12 mesi disponibili, salvo conguaglio entro i successivi 60 giorni.

**Art. 16. — Preavviso in caso di recesso dell'agente ed indennità sostitutiva**

*I comma* — L'agente che recede dal contratto d'agenzia deve dare all'impresa un mese di preavviso.

*II comma* — È in facoltà dell'impresa di rinunciare al preavviso, corrispondendo all'agente 1/24 delle provvigioni liquidategli nell'esercizio precedente quello dello scioglimento del contratto o, in mancanza, negli ultimi 12 mesi di gestione.

**Art. 17. — Scioglimento per limite di età od invalidità totale — Indennità di risoluzione e preavviso**

*I comma* — In caso di scioglimento del contratto d'agenzia per avere l'agente superato il limite di età di 65 anni o per sua invalidità totale, oltre alla indennità di risoluzione di cui all'art. 13, il comma, spetta all'agente anche l'eventuale ulteriore indennità di cui all'art. 14. Il preavviso dovuto dalla parte recedente è in ogni caso di un mese.

*II comma* — Se contestata, l'invalidità totale deve essere accertata a maggioranza da un collegio di tre medici (i primi due nominati dall'agente e dalla impresa, il terzo nominato dai primi due, o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l'agenzia), le cui conclusioni sono vincolanti e inoppugnabili.

**Art. 18. — Morte dell'agente**

In caso di morte dell'agente oltre all'indennità di risoluzione di cui all'art. 13, il comma, spetta agli eredi anche l'eventuale ulteriore indennità di cui all'art. 14; non è dovuta quella sostitutiva del preavviso.

**Art. 19. — Scioglimento per giusta causa**

In caso di scioglimento del contratto d'agenzia per giusta causa non è dovuto alcun preavviso. La deficienza di produzione non costituisce « giusta causa ».

**Art. 20. — Scioglimento per interdizione o restrizione della libertà personale dell'agente**

*I comma* — In caso di scioglimento del contratto d'agenzia per uno degli eventi elencati all'art. 13, I comma, lett. f), non è dovuto alcun preavviso. Spetta all'agente, oltre all'inden-

nià di risoluzione di cui all'art. 13, Il comma, anche l'eventuale ulteriore indennità di cui all'art. 14, a meno che si tratti di condanna penale o di sottoposizione a misura di sicurezza personale conseguenti a atti compiuti in danno dell'impresa.

*Il comma* — In caso di scioglimento del contratto d'agenzia ai sensi dell'art. 13, I comma, lett. g), non è dovuto alcun preavviso; spetta all'agente, oltre all'indennità di risoluzione di cui all'art. 13, Il comma, anche l'eventuale ulteriore indennità di cui all'art. 14.

**Art. 21. — Provvigioni spettanti all'agente dopo lo scioglimento del contratto di agenzia**

*I comma* — Sono riconosciute all'agente uscente od agli eredi dell'agente deceduto, previa deduzione di ogni eventuale aggravio di qualsiasi natura:

a) le provvigioni di acquisto a mano a mano che matureranno in seguito al pagamento dei premi, sempreché relative a polizze già perfezionate al momento dello scioglimento del contratto di agenzia. Tuttavia, nei confronti degli eredi dell'agente deceduto, vengono riconosciute anche le provvigioni di acquisto relative a polizze in corso di emissione al momento del decesso, purché perfezionate entro i tre mesi successivi;

b) le eventuali soprapprovvigioni stabilite in base ad un minimo annuo di produzione, sempreché siano trascorsi almeno tre mesi del periodo fissato per il riconoscimento di tali soprapprovvigioni e l'agente abbia raggiunto, nel detto periodo, una produzione proporzionale a quella richiesta per l'intero esercizio.

*Il comma* — Nei casi di provvigioni di acquisto e di incasso unificate:

a) per le polizze con pagamento frazionato del premio, sulle rate residue del premio dell'annualità in corso al momento dello scioglimento del contratto è riconosciuto all'agente uscente il 50% delle provvigioni stesse;

b) sulle polizze a regolazione posticipata del premio viene riconosciuto all'agente uscente il 50% delle provvigioni liquidate su regolamenti di premio relativi ad annualità in corso al momento dello scioglimento del contratto e sempreché le regolazioni stesse avvengano entro e non oltre il termine di dodici mesi dallo scioglimento del contratto di agenzia.

*III comma* — Sono fatte salve le diverse norme che risultino da accordi aziendali o da capitolato di nomina nonché le inesse che si raggiungano in sede di trapasso tra le parti interessate (agente uscente od eredi dell'agente deceduto, agente subentrante, impresa).

**Art. 22. — Successione di familiare dell'agente nel contratto d'agenzia**

Nel caso di agente al quale subentri un proprio familiare, le modalità della successione possono essere concordate tra gli interessati (agente uscente, agente subentrante e impresa) anche al di fuori delle norme del presente accordo.

**Art. 23. — Certificato di gestione**

L'agente uscente ha diritto al rilascio, da parte dell'impresa, di un certificato attestante la durata della gestione, la zona dell'agenzia ed i rami trattati.

**Art. 24. — Riconsegna all'impresa**

*I comma* — Allo scioglimento del contratto di agenzia, l'agente od i suoi eredi devono consegnare all'impresa, e per essa al suo incaricato munito di autorizzazione scritta rilasciata dalla direzione della impresa, tutto quanto sia di pertinenza dell'impresa stessa o sia comunque inerente allo svolgimento dell'incarico agenziale, salvo quanto previsto al comma successivo.

In particolare, deve essere immediatamente versato il saldo di chiusura di cassa e deve essere consegnato tutto quanto, comunque costituito, riguardi il portafoglio, la contabilità e l'attività agenziale (a titolo meramente esemplificativo: archivio dei contratti, compresi quelli annullati; schedari, elenchi, scadenziari; corrispondenza, atti, registri; polizze, appen- dici, quietanze, certificati, contrassegni, ecc.).

Qualora i dati relativi ai contratti di assicurazione o quelli relativi alla gestione e amministrazione dei medesimi siano in tutto o in parte contenuti in supporti non tradizionali (come schede, nastri, dischi, films e simili), l'impresa — se non ne preferisca la traduzione in chiaro — acquista tali supporti corrispondendone all'agente il prezzo, calcolato come se questi fossero allo stato vergine; in tal caso, l'agente deve anche fornire i codici e le istruzioni necessarie per la lettura e l'utilizzazione dei dati.

*II comma* — Salvo diversa convenzione sottoscritta dalle parti e quanto previsto al comma successivo l'agente o i suoi eredi tratteranno i mobili, le macchine, gli impianti e simili non di proprietà dell'impresa.

Sempre salvo diversa convenzione sottoscritta dalle parti, i locali dell'agenzia restano nella disponibilità dell'agente, con i relativi carichi e pesi, soltanto quando il contratto di locazione sia stato stipulato dall'agente, in suo nome e per proprio conto, ed esclusa comunque l'ipotesi che si tratti di locali di proprietà dell'impresa, da quest'ultima messi a disposizione in qualsiasi forma per lo svolgimento dell'incarico agenziale.

*III comma* — Eventuali impianti, programmi di utilizzo e apparecchiature per l'elaborazione elettronica dei dati, a condizione che siano stati installati con l'autorizzazione scritta dell'impresa, saranno da questa acquistati o ne sarà trasferito il relativo canone di noleggio, il tutto in base al piano di ammortamento e agli impegni che le parti avranno di comune accordo definito per iscritto al momento dell'installazione, piano di ammortamento che comprenderà le spese sostenute per l'avvio delle procedure (« software »).

*IV comma* — Qualora esista un impegno che le parti abbiano stabilito per iscritto al momento della loro installazione, le attrezzature e le pertinenze strettamente inerenti alla gestione agenziale e di proprietà dell'agente, saranno rilevate dall'impresa corrispondendo all'agente medesimo il valore residuo del piano di ammortamento convenuto.



*V comma* — Le operazioni di riconsegna devono risultare da apposito verbale, redatto almeno in duplice copia e contenente anche l'indicazione delle provvigioni maturande di spettanza dell'agente o dei suoi eredi ai sensi dell'art. 21.

Detto verbale, da redigersi non oltre 60 giorni dalla data di scioglimento del contratto d'agenzia, deve essere sottoscritto dall'agente o dai suoi eredi e dall'incaricato dell'impresa alla chiusura delle operazioni di riconsegna.

*VI comma* — Le eventuali contestazioni, che non esonerano l'agente o i suoi eredi dagli adempimenti dei precedenti comma, devono risultare dal predetto verbale di riconsegna con le ragioni e/o le riserve delle parti.

*VII comma* — L'agente o i suoi eredi non possono invocare compensazioni dei saldi di spettanza dell'impresa con loro crediti nei confronti di quest'ultima o con la cauzione.

*VIII comma* — In mancanza di sottoscrizione del verbale di riconsegna da parte dell'agente o dei suoi eredi, l'impresa deve provvedere entro 30 giorni all'invio del verbale a mezzo di Raccomandata A.R. o alla sua notifica per il tramite di ufficiale giudiziario.

*IX comma* — Il verbale di riconsegna produce tutti i propri effetti dalla data di sottoscrizione di cui al V comma o, in mancanza, 30 giorni dopo l'invio a mezzo posta o la notifica di cui all'VIII comma.

*X comma* — Entro 30 giorni dalla data della richiesta, l'impresa è tenuta a dare in visione presso le proprie sedi all'agente o ai suoi eredi i dati e la relativa documentazione concernenti la liquidazione del rapporto di agenzia.

*XI comma* — In caso di scioglimento del contratto per morte, per invalidità totale, o per recesso dell'impresa ai sensi dell'art. 13, I comma, lett. a) all'agente cessato (od ai suoi eredi) che abbia compiuto almeno 2 anni di gestione e non abbia superato il 65° anno di età, spetta — a titolo di rimborso forfettario — una somma pari a 1/10 delle provvigioni liquidate all'agente medesimo nell'esercizio precedente, con il massimo di L. 10 milioni.

Ai soli fini del computo dei 2 anni di gestione richiesti dal presente comma, si considerano i precedenti incarichi agenziali svolti dall'agente senza soluzione di continuità per la stessa impresa, sempreché si tratti di incarichi per la cessazione dei quali non sia già stato pagato il predetto rimborso forfettario.

Tale somma sarà pagata entro 5 giorni dalla conclusione della prima sommaria verifica dei titoli, verifica che non può durare più di 15 giorni dalla data di scioglimento del contratto d'agenzia.

*XII comma* — L'impresa non può invocare alcuna compensazione all'atto del pagamento della somma di cui al precedente comma.

*XIII comma* — I termini di cui al precedente V comma sono raddoppiati per le agenzie che abbiano un portafoglio superiore a L. 1.500.000.000.=.

ART. 25. — **Indennità di risoluzione per i rami furti, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile, responsabilità civile automobili, automobili rischi diversi e vetri**

Le indennità di risoluzione spettanti all'agente per i rami furti, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile, responsabilità civile automobili, automobili rischi diversi e vetri, sono calcolate secondo le norme contenute nei successivi artt. 26, 27 e 28.

ART. 26. — **Indennità sull'incremento del monte premi elencati all'art. 25**

*I comma* — Sull'incremento apportato al portafoglio dei rami elencati all'art. 25 spetta all'agente una indennità calcolata in base alle percentuali di cui al V comma.

*II comma* — L'incremento consiste nella differenza tra il monte premi esistente al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente quello dello scioglimento del contratto (monte premi finale) ed il monte premi esistente al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avvenne la nomina (monte premi iniziale). Quando lo scioglimento del contratto avvenga al 31 dicembre, come monte premi finale si considera il monte premi esistente il giorno stesso dello scioglimento del contratto di agenzia.

*III comma* — Il monte premi è costituito dal cumulo:

a) dei premi da esigere riguardanti polizze stipulate per durata poliennale, in corso al 31 dicembre dell'anno da considerare, con esclusione dei premi scaduti entro tale data;  
b) dei premi da esigere = riguardanti polizze annuali e poliennali per le quali si siano verificate alla data suddetta le condizioni per la tacita proroga = che verranno a scadere dopo la data medesima nel periodo per il quale il contratto è stato prorogato.

*IV comma* — Dalla differenza fra i due monte premi va dedotta una percentuale del 12%.

*V comma* — Le percentuali, da applicarsi sulla cifra di incremento, al netto della deduzione di cui sopra, sono le seguenti, da computarsi a scaglioni sul totale complessivo dell'incremento di tutti i rami considerati nell'art. 25:

| Scaglioni              | Percentuali          |
|------------------------|----------------------|
| — fino a L. 20.000.000 | 6,30                 |
| — da L. 20.000.000     | a L. 40.000.000 4,80 |
| — da L. 40.000.000     | a L. 60.000.000 3,38 |
| — da L. 60.000.000     | a L. 80.000.000 2,63 |
| — oltre L. 80.000.000  | 1,65                 |

*VI comma* — Nei confronti degli agenti non professionisti le percentuali indicate al precedente comma sono stabilite in misura pari ai 2/3 delle percentuali stesse.

*VII comma* — Nel caso sia imprecisato il monte premi iniziale, questo viene calcolato moltiplicando i premi incassati nell'esercizio immediatamente precedente quello della nomina per un coefficiente pari al rapporto tra il monte premi finale e l'importo dei premi incassati nell'ultimo esercizio, coefficiente che non può essere applicato in misura superiore a cinque. Qualora sia imprecisato anche l'incasso dell'esercizio immediatamente precedente quello della nomina, l'incasso stesso viene convenzionalmente ricostruito in base agli introiti

degli esercizi successivi regolarmente contabilizzati, facendo una opportuna proporzione in base al numero degli esercizi ed ai progressi di anno in anno realizzati.

**VIII comma** — Allorquando la determinazione del monte premi non risulti dalla contabilità dell'impresa, o si manifesti l'utilità di una semplificazione di calcolo, l'impresa può determinare il monte premi per il computo dell'indennità applicando il moltiplicatore sei all'incasso dell'esercizio immediatamente precedente l'inizio della gestione ed all'incasso dell'ultimo esercizio.

**IX comma** — Il monte premi relativo al portafoglio eventualmente trasferito all'agenzia nel corso della gestione deve essere, agli effetti del computo dell'incremento, detratto dal monte premi finale. Se nel corso della gestione sia stata sottratta all'agenzia una parte del territorio e del rispettivo portafoglio (non qualche singolo comune o qualche singola polizza) si tiene conto della diminuzione del portafoglio premi avvenire verificatasi per tale circostanza, ed a questo effetto all'incremento del monte premi si aggiunge l'importo di premi avvenire stornati all'atto dello stralcio, sempre che l'agente non abbia ricevuto, in cambio di tale diminuzione di portafoglio, l'indennità regolata dal I comma dell'art. 8 od altro speciale compenso.

**Art. 27. — Indennità in base agli incassi dei rami elencati all'art. 25**

**I comma** — All'agente professionista che nell'ultimo esercizio o, in mancanza, negli ultimi 12 mesi di gestione abbia incassato complessivamente in tutti i rami esercitati, fra quelli elencati all'art. 25, almeno L. 5.000.000 di premi, è corrisposta una indennità calcolata sull'ammontare complessivo dei premi incassati nei rami anzidetti negli anni interi di gestione, esclusa sempre la frazione di anno finale.

**II comma** — Sulla somma degli incassi come sopra accertata vengono applicate a scaglioni le seguenti aliquote:

| Scaglioni |                | Percentuali      |      |
|-----------|----------------|------------------|------|
| — fino a  | L. 40.000.000  |                  | 1,25 |
| — da      | L. 40.000.000  | a L. 135.000.000 | 0,90 |
| — oltre   | L. 135.000.000 |                  | 0,45 |

**Art. 28. — Indennità in base alle provvigioni dei rami elencati all'art. 25**

**I comma** — All'agente spetta una indennità determinata in percentuale sulla media annua delle provvigioni liquidategli negli ultimi tre esercizi per i rami elencati all'art. 25.

**II comma** — Se nel periodo di gestione non siano compresi tre esercizi la media provvigionale, su cui è da applicare la percentuale, viene calcolata sulla base delle provvigioni liquidate durante l'intera gestione, il cui importo deve, a tale effetto, essere diviso per il numero dei mesi di durata della gestione e quindi moltiplicato per 12, per il ragguglio all'anno; se peraltro la gestione, pur non comprendendo tre esercizi sia durata più di 36 mesi, sono da considerarsi, per stabilire la media, le provvigioni liquidate durante i primi 36 mesi di gestione.

**III comma** — La misura della percentuale da applicare sulla media annua delle provvigioni è determinata in corrispondenza del numero degli anni di gestione compiuti (esclusa la frazione di anno finale) secondo la scala seguente:

| Anzianità | compiuto | Percentuale |
|-----------|----------|-------------|
| 1 anno    | compiuto | 2,5         |
| 2 anni    | compiuti | 3,5         |
| 3 »       | »        | 5           |
| 4 »       | »        | 7           |
| 5 »       | »        | 8,5         |
| 6 »       | »        | 11,5        |
| 7 »       | »        | 13,5        |
| 8 »       | »        | 16          |
| 9 »       | »        | 20,5        |
| 10 »      | »        | 26          |
| 11 »      | »        | 29,5        |
| 12 »      | »        | 35          |
| 13 »      | »        | 40,5        |
| 14 »      | »        | 45,5        |
| 15 »      | »        | 50,5        |
| 16 »      | »        | 56          |
| 17 »      | »        | 57          |
| 18 »      | »        | 58,5        |
| 19 »      | »        | 59,5        |
| 20 »      | »        | 60,5        |

Per ogni successivo anno di gestione compiuto la percentuale viene aumentata di 0,50.

**IV comma** — È in facoltà dell'agente di richiedere l'integrale applicazione dell'art. 28 dell'Accordo Nazionale 10 ottobre 1951 in luogo di quanto stabilito dal presente articolo.

**Art. 29. — Indennità per il ramo vita**

**I comma** — L'indennità per il ramo vita viene commisurata al 3,50% delle provvigioni liquidate all'agente nel corso della gestione.

**II comma** — Per gli agenti, ai quali dall'impresa o da altre imprese del gruppo, siano stati conferiti incarichi anche per rami diversi dai rami vita e capitalizzazione, ed in quanto essi abbiano compiuto almeno 3 anni di gestione, la precedente aliquota viene elevata:

— al 4%, qualora all'agente, nell'ultimo triennio, sia stato liquidato per provvigioni del ramo vita più del 25% delle provvigioni liquidategli per gli altri rami nello stesso periodo;

— al 4,50%, qualora all'agente sia stato liquidato nell'ultimo triennio più del 50% delle provvigioni liquidategli per gli altri rami nello stesso periodo; tuttavia sugli importi di provvigioni vita, fino ad una media di 30.000.000 annui per tutta la durata della gestione, è da applicare l'aliquota del 5%.

**ART. 30. — Indennità per il ramo capitalizzazione**

L'indennità per il ramo capitalizzazione viene commisurata:

- allo 0,50% delle provvigioni liquidate all'agente nei 20 anni di gestione anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;
- ed allo 0,25% delle provvigioni liquidate all'agente negli anni di gestione precedenti il ventennio.

**ART. 31. — Indennità per il ramo bestiame**

L'indennità per il ramo bestiame viene commisurata:

- al 2% delle provvigioni liquidate all'agente nei 20 anni di gestione anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;
- all'1% delle provvigioni liquidate all'agente negli anni di gestione precedenti il ventennio.

**ART. 32. — Indennità per il ramo grandine**

L'indennità relativa al ramo grandine viene calcolata applicando sulle provvigioni liquidate all'agente nel corso della gestione:

- fino a L. 20.000.000 di provvigioni, l'aliquota del 3%;
- su quanto eccede le L. 20.000.000, l'aliquota dell'1,50%.

**ART. 33. — Indennità per il ramo trasporti**

L'indennità relativa al ramo trasporti viene commisurata all'1% delle provvigioni su affari merci (esclusi quindi i « corpi ») liquidate all'agente nel corso della gestione.

**ART. 34. — Indennità per i rami non preveduti ai precedenti articoli**

L'indennità per i rami non preveduti ai precedenti artt. da 25 a 33 viene commisurata al 2% delle provvigioni liquidate per detti rami all'agente nel corso della gestione.

**ART. 35. — Pagamento delle indennità**

*I comma* — Il conteggio delle indennità deve essere comunicato dall'impresa all'agente o ai suoi eredi entro 120 giorni dalla data dello scioglimento del contratto di agenzia.

*II comma* — Salvo quanto previsto al successivo comma IV, trascorsi 15 giorni dalla data della predetta comunicazione e sempre che l'agente abbia regolato i saldi di spettanza dell'impresa, quest'ultima paga per intero a chi di diritto le indennità non contestate, qualora l'agente abbia già costituito ai sensi dell'art. 4, o costituisca, cauzione reale pari almeno al 30% delle indennità medesime.

In caso diverso le indennità vengono pagate nella misura del 70%; la restante parte viene pagata, maggiorata del 3% annuo, alla definitiva concorde chiusura dei conti con regolamento dell'eventuale saldo, non prima di un anno e non oltre 16 mesi dallo scioglimento del contratto d'agenzia.

*III comma* — Qualora l'agente non abbia regolato i saldi di spettanza dell'impresa, i pagamenti previsti dal comma precedente vengono effettuati al netto delle somme a debito dell'agente risultanti all'impresa. Il conguaglio con quanto già pagato avviene alla definitiva concorde chiusura dei conti con regolamento dell'eventuale saldo, non prima di un anno e non oltre 16 mesi dallo scioglimento del contratto di agenzia.

*IV comma* — Nella sola ipotesi di scioglimento del contratto per recesso dell'impresa ai sensi dell'art. 13, lett. e), il pagamento dell'indennità viene effettuato in unica soluzione alla definitiva chiusura dei conti, consensuale o giudiziale, ma non prima di un anno dallo scioglimento del contratto di agenzia.

*V comma* — Dalle indennità spettanti all'agente od ai suoi eredi è dedotto quanto sia dovuto dall'agente all'impresa nonché il valore della prestazione cui abbiano rispettivamente diritto o che abbiano già percepito per atti di previdenza compiuti a loro favore dall'impresa per la parte corrispondente ai versamenti fatti da quest'ultima. Lo stesso vale per il caso in cui un agente sia iscritto alla Cassa di previdenza o di pensione dell'impresa.

*VI comma* — Si intende ovviamente esclusa dagli atti di previdenza di cui sopra la Cassa di previdenza regolata dalla Convenzione Nazionale 24 giugno 1953 e successive modifiche. Sono parimenti esclusi i contributi, obbligatoriamente facenti carico all'impresa ai sensi dell'accordo nazionale istitutivo del sistema pensionistico e le conseguenti prestazioni.

**ART. 36. — Agenzie gestite da più agenti — Attribuzione delle indennità**

*I comma* — In caso di scioglimento del contratto d'agenzia nei confronti di uno dei coagenti, il contratto stesso si risolve anche nei confronti dell'altro o degli altri coagenti, ma nei confronti di questi ultimi si risolve come per recesso dell'impresa ai sensi dell'art. 13, I comma, lett. a).

*II comma* — Qualora tuttavia l'impresa raggiunga con l'altro o gli altri coagenti un'intesa per l'affidamento di un altro incarico, ad essi non spettano né il preavviso di cui all'art. 15, né il rimborso forfettario di cui all'art. 24, XI comma.

*III comma* — Il coagente, che venga confermato nell'incarico, conserva la propria anzianità di gestione. Egli può peraltro ottenere l'immediata corresponsione dell'indennità di risoluzione prevista dall'art. 13, II comma, e dell'eventuale ulteriore indennità di cui all'art. 14, nel quale caso si considera iniziato anche nei suoi confronti un rapporto nuovo a tutti gli effetti.

*IV comma* — Il conteggio delle indennità spettanti ai coagenti viene effettuato cumulativamente per l'intera agenzia, salva l'eventuale necessità di calcoli separati in relazione alla diversa durata di gestione o al diverso titolo di ciascun coagente.

*V comma* — L'attribuzione delle indennità o loro parti, come sopra calcolate, viene effettuata distintamente per ciascun coagente in ragione dei rispettivi diritti, tenuto conto dell'anzianità di gestione, del titolo e dell'interessenza dei singoli coagenti ai proventi agenziali. Tale interessenza si considera sempre eguale, salvo diversa dichiarazione coeva al contratto di agenzia o diversa dichiarazione successiva espressamente accettata dall'impresa. Resta inteso che la rivalsa di cui all'art. 38 viene esercitata sulla nuova gestione, compresi in ogni caso i coagenti confermati.

*VI comma* — Ove si tratti di società in accomandita per azioni, di società per azioni o di società a responsabilità limitata, sono dovute soltanto le indennità previste per i casi di scioglimento del contratto di agenzia ai sensi dell'art. 13, I comma, lett. a), b) ed c), le quali sono pagate ai legali rappresentanti della società.

#### ART. 37. — **Variazione in aumento del numero dei titolari di una agenzia**

*I comma* — Quando l'impresa, senza esserne richiesta dall'agente in carica, decida di affiancarvi uno o più coagenti, deve comunicare la decisione dell'affiancamento all'agente in carica con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di attuazione del provvedimento.

*II comma* — Nel caso l'agente comunichi di non essere d'accordo sull'affiancamento, il contratto si risolve come per recesso dell'impresa ai sensi dell'art. 13, I comma, lett. a).

*III comma* — L'agente che rimanga in carica conserva la sua anzianità. Egli può peraltro ottenere l'immediata corresponsione dell'indennità di risoluzione di cui all'art. 13, II comma, e dell'eventuale ulteriore indennità di cui all'art. 14, nel qual caso si considera iniziato anche nei suoi confronti un rapporto nuovo a tutti gli effetti.

#### ART. 38. — **Rivalsa**

*I comma* ~~È~~ riconosciuto all'impresa il diritto di rivalsa verso l'agente subentrante per le indennità dovute all'agente cessato od ai suoi eredi, come pure per l'indennità dovuta all'agente nei casi previsti all'art. 8.

*II comma* — Il versamento dell'importo della rivalsa viene effettuato in rate annuali, uguali ed anticipate, comprensive dell'interesse annuo del 3%. La rateazione è di 6 annualità se l'agente predecessore abbia gestito l'agenzia per non più di 8 anni; di 9 annualità se il predecessore abbia gestito l'agenzia per più di 8 anni, ma non più di 16; ed infine di 12 annualità se il predecessore abbia gestito l'agenzia per più di 16 anni.

*III comma* — In caso di scioglimento del contratto di agenzia, l'agente e i suoi eredi sono esonerati dal pagamento delle rate di rivalsa non ancora scadute; essi hanno diritto alla restituzione di tanti dodicesimi della rata di rivalsa pagata e relativa all'anno di gestione in corso allo scioglimento, quanti sono i mesi interi mancanti al compimento di detto anno di gestione. Per quanto non percepito e quanto rimborsato ai sensi del presente comma, l'impresa può rivalersi verso l'agente subentrante.

#### ART. 39. — **Cassa di previdenza**

La Cassa di previdenza istituita con l'accordo 5 luglio 1939 viene conservata con le modifiche e le norme stabilite dall'apposita Convenzione e successive modifiche.

#### ART. 40. — **Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non sia regolato dal presente accordo o dagli atti indicati all'art. 2, V comma, valgono le norme del Cod. Civ. sul contratto di agenzia e ogni altra norma di legge.

#### ART. 41. — **Trattamento in atto**

I trattamenti in atto, complessivamente considerati, non devono, per la materia regolata dal presente accordo, essere meno favorevoli per l'agente del trattamento complessivo previsto dall'accordo stesso e vanno pertanto adeguati. Non possono essere ridotti, nel loro complesso, i trattamenti in atto che risultino più favorevoli all'agente del trattamento complessivo previsto dal presente accordo.

#### ART. 42. — **Controversie**

Nel caso di controversia tra impresa e agente relativa all'interpretazione o esecuzione del presente accordo, le parti stipulanti debbono esperire un tentativo di conciliazione entro 30 giorni dalla richiesta degli interessati.

#### ART. 43. — **Decorrenza e durata**

*I comma* — Il presente accordo ha decorrenza dal 13 febbraio 1975. Esso tuttavia non si applica ai contratti di agenzia risolti anteriormente al 25 giugno 1975.

*II comma* — La scadenza del presente accordo è fissata per le ore 24 del 12 febbraio 1978. Tuttavia, in mancanza di contraria dichiarazione di una delle parti stipulanti, da comunicarsi entro il 30 giugno 1977 a mezzo di lettera raccomandata, il presente accordo si intenderà tacitamente prorogato per due anni.

## NOTE A VERBALE

Accordo Nazionale Agenti 1975

*Nota all'art. 24*

In relazione al rimborso forfettario, di cui all'art. 24, XI comma, dell'Accordo Nazionale Agenti 25 giugno 1975, le parti stipulanti confermano che, nell'ipotesi di coagenzia, il congegno di tale rimborso verrà effettuato cumulativamente per l'intera agenzia.

A ciascun coagente è dovuta, in quanto spettante, la quota del rimborso come sopra calcolato pari alla propria quota di interessenza ai proventi agenziali in atto alla risoluzione del rapporto.

*Nota all'art. 43*

In relazione alle disposizioni dell'art. 43 dell'Accordo Nazionale Agenti 25 giugno 1975, le parti stipulanti convergono che, in caso di disdetta dell'Accordo medesimo (che potrà essere data entro il 30 giugno 1977 a mezzo di lettera raccomandata), esse inizieranno le trattative per il rinnovo nel III quadrimestre del 1977 e comunque entro il 31 dicembre del detto anno.

### INDICE

|  |        |
|--|--------|
| ART. 1 - Sfera di applicazione dell'accordo.....   | pag. 3 |
| ART. 2 - Agente in gestione libera – Oggetto e condizioni del contratto di agenzia.....  | » 3    |
| ART. 3 - Esercizi annuali – Provvigioni – Premi.....   | » 4    |
| ART. 4 - Cauzione.....   | » 4    |
| ART. 5 - Procuratore dell'agente.....  | » 4    |
| ART. 6 - Diritto di esclusiva.....   | » 5    |
| ART. 7 - Competenza degli affari.....  | » 5    |
| ART. 8 - Riduzione di incasso per cessazione di esercizio, cessione di portafoglio nonché per riduzione del territorio di agenzia.....                                       | » 6    |
| ART. 9 - Regolamento degli storni.....   | » 6    |
| ART. 10 - Provvigioni su premi incassati dalla direzione direttamente od a mezzo di propri servizi legali o compensati con indennizzi di sinistri nonché su penali di storno | » 7    |
| ART. 11 - Pagamento premi a mezzo cambiali.....  | » 8    |
| ART. 12 - Imposte e tasse a carico dell'agente.....  | » 8    |
| ART. 13 - Scioglimento del contratto di agenzia – Indennità di risoluzione.....  | » 8    |
| ART. 14 - Recesso dell'impresa o dell'agente – Ulteriore indennità.....  | » 9    |
| ART. 15 - Preavviso ed indennità sostitutiva in caso di recesso dell'impresa.....  | » 9    |
| ART. 16 - Preavviso in caso di recesso dell'agente ed indennità sostitutiva.....   | » 11   |
| ART. 17 - Scioglimento per limite di età od invalidità totale – Indennità di risoluzione e pre-<br>AVVISO.....   | » 11   |
| ART. 18 - Morte dell'agente.....   | » 11   |
| ART. 19 - Scioglimento per giusta causa.....   | » 11   |
| ART. 20 - Scioglimento per interdizione o restrizione della libertà personale dell'agente....  | » 11   |
| ART. 21 - Provvigioni spettanti all'agente dopo lo scioglimento del contratto di agenzia..   | » 12   |

|   |   |    |
|---|---|----|
| ART. 22 - Successione di familiare dell'agente nel contratto d'agenzia.....   | » | 12 |
| ART. 23 - Certificato di gestione.....  | » | 13 |
| ART. 24 - Riconsegna all'impresa.....   | » | 13 |
| ART. 25 - Indennità di risoluzione per i rami furti, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile, responsabilità civile automobili, automobili rischi diversi e vetri..... | » | 15 |
| ART. 26 - Indennità sull'incremento del monte premi dei rami elencati all'art. 25.....  | » | 15 |
| ART. 27 - Indennità in base agli incassi dei rami elencati all'art. 25.....   | » | 16 |
| ART. 28 - Indennità in base alle provvigioni dei rami elencati all'art. 25.....   | » | 16 |
| ART. 29 - Indennità per il ramo vita.....   | » | 17 |
| ART. 30 - Indennità per il ramo capitalizzazione.....   | » | 18 |
| ART. 31 - Indennità per il ramo bestiame.....   | » | 18 |
| ART. 32 - Indennità per il ramo grandine.....   | » | 18 |
| ART. 33 - Indennità per il ramo trasporti.....  | » | 18 |
| ART. 34 - Indennità per i rami non preveduti ai precedenti articoli.....  | » | 18 |
| ART. 35 - Pagamento delle indennità.....  | » | 18 |
| ART. 36 - Agenzie gestite da più agenti - attribuzione delle indennità.....   | » | 19 |
| ART. 37 - Variazione in aumento del numero dei titolari di una agenzia.....   | » | 20 |
| ART. 38 - Rivalsa.....  | » | 20 |
| ART. 39 - Cassa di previdenza.....  | » | 21 |
| ART. 40 - Rinvio alle norme di legge.....   | » | 21 |
| ART. 41 - Trattamento in atto.....  | » | 21 |
| ART. 42 - Controversie.....   | » | 21 |
| ART. 43 - Decorrenza e durata.....  | » | 21 |
| Note a verbale.....   | » | 22 |